



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslvcso.it www.aslvcso.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143 Fax 0323 868181

e-mail tecnico@aslvcso.it

Allegato 3

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA PER DIALISI E CONTROLLI CHIMICO-FISICI E BATTERIOLOGICI PRESSO I CENTRI DIALISI DELLA ASL VCO
CIG 9199765E3B

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA

L’Azienda Socio Sanitaria del Verbano-Cusio-Ossola, ha stabilito di procedere all’ affidamento del servizio di **assistenza tecnica manutentiva sui sistemi di trattamento acque per dialisi per mesi 48, oltre eventuale opzione di mesi 24 – occorrente all’ASL VCO** mediante una **Procedura di gara aperta**, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare a favore dell’**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell’art. 95 co. 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016, linee guida ANAC, Decreti e Circolari Ministeriali in materia.

Il Bando di gara con il presente Capitolato e i relativi allegati regolano le modalità di partecipazione alla gara secondo le indicazioni e le modalità specificate nel Disciplinare di Gara. In considerazione di ciò, gli Operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta.

La società aggiudicataria si impegnerà a garantire le attività di manutenzione da svolgere esclusivamente sui sistemi di trattamento delle acque per dialisi dei presidi ospedalieri e servizi territoriali dell’ASL VCO, secondo le Linee Guida SIN nazionali (Società Italiana di Nefrologia) e alle linee guida regionali, incluse le nuove normative IEC 62353 in relazione ai test di sicurezza elettrica secondo quanto previsto dal produttore del Medical Device (Dispositivo medico). Tali attività dovranno essere eseguite facendo riferimento al Direttore SOC di Nefrologia e Dialisi o suo delegato.

I contenuti quantitativi e qualitativi del servizio da eseguire (tipologia, modalità di erogazione, vincoli, requisiti del personale, ecc.) nonché le condizioni contrattuali, sono descritti nel presente capitolato.

Il servizio offerto dovrà essere descritto in un dettagliato progetto tecnico, (il quale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice), che illustri un intervento gestionale complessivo finalizzato a mantenere un’elevata qualità delle prestazioni e conseguentemente, la soddisfazione percepita dagli utenti.

ART. 2 - SEDE DEGLI INTERVENTI:

Il servizio dovrà essere effettuato nei sottoelencati Servizi CAL / Presidi ASL VCO

Località	Apparecchiatura - Modello	Marca
Centro Dialisi Ospedaliero Verbania (Sede principale)	Matricola WTS1000030 – BI-OSMOSI FRESENIUS AQUABPLUS 2000 lt/h + Modulo disinfezione a caldo in linea + anello in acciaio + accumulo e rilancio	FRESENIUS
Centro Dialisi Ospedaliero Domodossola	Matricola WTS1007437 – BI-OSMOSI FRESENIUS HF DUAL + vapore + anello in acciaio + accumulo e rilancio	FRESENIUS
Centro Assistenza Limitata Dialisi Omegna	Matricola WTS1007438 – BI-OSMOSI FRESENIUS AQUABDUO 750 lt/h + Modulo disinfezione a caldo in linea + anello in acciaio + accumulo e rilancio	FRESENIUS
Centro Assistenza Limitata Dialisi Territoriale Stresa	Matricola WTS1007439 – BI-OSMOSI FRESENIUS AQUABPLUS 1000 lt/h + Modulo disinfezione a caldo in linea + anello in acciaio + accumulo e rilancio	FRESENIUS



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@ascl.vco.it - www.ascl.vco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Tutti gli impianti sono composti da:

- sistema pretrattamento
- sistema bi-osmosi
- anello distribuzione

Si segnala che i Centri per motivi organizzativi potrebbero cambiare sede, sempre comunque collocata nell'ambito territoriale di ASL VCO.

L'ASL VCO, si riserva altresì, la facoltà di richiedere:

- l'attivazione di impianti presso nuovi CAL e Presidi ASL
- l'eventuale riduzione della quantità di richieste al modificarsi delle condizioni organizzative.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle specifiche indicazioni contenute negli articoli del capitolato speciale di gara e degli allegati.

ART. 3 – IMPORTO DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre eventuale proroga di mesi 24, attivabile su decisione della Stazione Appaltante per motivi di propria organizzazione, o in attesa dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte della Società di Committenza Regionale.

Clausola di Salvaguardia → L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere l'appalto in caso di aggiudicazione da parte della Società di Committenza Regionale di analogo appalto, con un preavviso di 4 mesi, senza pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario.

Con riferimento al servizio di cui al presente Capitolato, l'importo posto a base di gara è pari a € 400.000,00 oltre IVA, dei quali € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo relativo all'opzione di proroga (per 24 mesi) è pari a € 200.000,00 oltre IVA.

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme alle quali occorre fare riferimento per quanto riguarda il servizio da svolgere sono:

- D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 - D.Lvo 24 Febbraio 1997, n. 4 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".
 - D.P.R. n. 37 del 14/01/1997 - In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
 - UNI EN ISO 13485 "Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari".
 - Norme UNI EN ISO relative ai "Sistemi di gestione".
 - Norme UNI riguardanti la Manutenzione (aspetti tecnici, contrattuali, politiche).
 - Linee Guida su acque e soluzioni per dialisi G. Ital. Nefrol. 22(3):246-273,2005 e 29(S58):S83-S94,2012.
- Tali norme non si devono intendere esaustive.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio da rendere alla ASL VCO contempla:

- tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- tutti i consumabili e i ricambi originali previsti dal costruttore degli impianti;
- servizio Full Risk con copertura del servizio h 24/24, giorni 7/7;
- servizio di refertazione esami chimico/fisico e microbiologico per impianti di biosmosi e apparecchiature per trattamento dialitico.
- Rifacimento totale dell'impianto di osmosi del Centro Dialisi di Domodossola



Le suddette prestazioni dovranno essere incluse nel prezzo offerto come valore economico omnicomprensivo senza nessuna esclusione, per quanto previsto dalle leggi e disposizioni vigenti di ordine comunitario, nazionale e locale al fine del mantenimento delle certificazioni CE e Medical Device, oltre eventuali disposizioni dovessero subentrare durante la vigenza contrattuale, compresa l'eventuale opzione di mesi 24.

Il servizio dovrà essere effettuato nei sottoelencati servizi CAL/presidi ASL:

- Centro Dialisi Ospedaliero Verbania (Sede principale)
- Centro Dialisi Ospedaliero Domodossola
- Centro Assistenza Limitata Dialisi Omegna
- Centro Assistenza Limitata Dialisi Territoriale Stresa

Il servizio dovrà comprendere altresì le seguenti caratteristiche minime per l'ottimizzazione prestazionale sulle utenze, nonché dovrà essere rispondente alle normative in materia di salute, sicurezza ed affidabilità a favore anche degli operatori sanitari, (da attestare con specifiche dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/00) in particolare dovranno essere garantiti:

1. La reperibilità dei pezzi di ricambio originali necessari al corretto funzionamento degli impianti; in corso di contratto non si potrà quindi addurre come fattore ostativo alla riparazione la dismissione della produzione di ricambi o la mancata reperibilità degli stessi. Pertanto dovrà essere allegato ultimo listino prezzi dei ricambi e qualora un componente fosse eventualmente fuori produzione dovrà essere sostituito dalla versione successiva;
2. L'originalità e/o compatibilità di tutte le parti di ricambio utilizzate per l'espletamento del servizio dovranno essere autorizzate dal costruttore e congruenti con i sistemi utilizzati;
3. Al fine di aumentare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi esistenti nei CAL/Dialisi sopra menzionati, dovranno essere garantite le automazioni (fasi di START/STOP OPERATION, START/STOP HW DISINFECTION), e che le stesse consentano la comunicazione tra i moduli di osmosi, al fine di garantire la gestione corretta dei processi funzionali del sistema;
4. L'assunzione di responsabilità per il corretto funzionamento degli impianti in oggetto;
5. Il supporto tecnico telefonico h 24/24 per la soluzione dei piccoli problemi tecnici operativi, comunicando il recapito telefonico del Referente;
6. Per i succitati servizi dialisi deve essere previsto:

Tipologia controllo	Periodicità
Esame chimico-fisico acqua di rete	annuale
Esame chimico-fisico acqua trattata	semestrale
Esame microbiologico acqua di rete (batteri)	semestrale
Esame microbiologico acqua trattata INIZIO e FINE anello (Muffe e lieviti)	trimestrale
Esame microbiologico(batteri + endotossine + muffe + lieviti) di dialisato ultrapuro prelevato da tutti i monitor di dialisi presenti in azienda(comprese eventuali successive integrazioni)	trimestrale
Esame microbiologico acqua trattata INIZIO e FINE anello (batteri+endotossine)	mensile

Al fine di consentire il campionamento del 100% dei dispositivi per tre volte l'anno, i campionamenti dovranno essere effettuati in momenti diversi previo accordo con il responsabile Direttore SOC di Nefrologia Dialisi o suo delegato. Ogni rene artificiale dovrà essere identificato con un codice al quale correlare i rispettivi referti. Nel caso di risultati positivi, ossia, risultati non conformi a quanto previsto dai parametri indicati nelle linee guida SIN 2005 e successivi aggiornamenti, dovranno essere ripetuti senza oneri aggiuntivi ulteriori campionamenti ed analisi del sito interessato. L'ulteriore analisi sarà effettuata previo trattamento di alta disinfezione delle attrezzature/apparecchiature secondo quanto previsto dalle specifiche procedure.



I relativi risultati dovranno essere comunicati nel più breve tempo possibile. In caso di "precoce" positizzazione colturale, l'aggiudicatario dovrà darne riscontro a mezzo posta elettronica e telefonica, allo scopo di attivare le procedure correttive del caso, e comunque entro e non oltre 12 giorni di calendario solare continuativo.

Tutti i campionamenti, la fornitura di provette, il ritiro presso i centri dialisi e il trasporto in laboratorio, l'analisi e la refertazione, nonché, l'invio dei risultati al personale dipendente dell'ASL, successivamente indicato, saranno a carico dell'aggiudicatario. Le modalità di esecuzione degli esami dovrà essere effettuata in accordo con il personale dipendente dell'ASL.

7. Il possesso di certificazione in sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 13485, OHSAS 18001 e che non verranno apportate modifiche agli impianti di trattamento delle acque BI-Osmosi presenti nelle strutture aziendali ASL, che le eventuali modifiche necessarie dovranno essere congrue e compatibili con gli impianti già esistenti, previa autorizzazione da parte del Referente UOC Tecnico Patrimoniale della ASL VCO, che verrà nominato a sopraggiunta aggiudicazione e, che non compromettano l'integrità funzionale delle apparecchiature, così come progettate dal fabbricante.
8. Deve essere prevista:
 - la sostituzione dell'impianto di osmosi presso la sede ospedaliera di Domodossola
 - la sostituzione di tutte le parti obsolete di impianti di bi-osmosi, presso i Centri Dialisi dell'ASL VCO, risultanti non più performanti alle esigenze cliniche;
9. Lo specifico Piano di Manutenzione Preventiva elaborato per ogni impianto tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, delle sue condizioni di usura, delle caratteristiche dell'acqua in ingresso e della tipologia di servizio a cui è destinato, nonché dalle specifiche direttive date dai vari produttori dei componenti principali.
10. Almeno n° 12 interventi/anno di manutenzione programmata a cadenze mensile concordati con il Direttore SOC Dialisi di riferimento. Il calendario dovrà essere inviato al Direttore SOC Dialisi e al DEC, comunicando per iscritto eventuali variazioni.
11. Il servizio Help desk di assistenza tecnica telefonica on-line h. 24/24 e giorni 7/7;
12. Lo specifico Piano di Manutenzione Correttiva (su chiamata) elaborato per ogni impianto con dichiarazione delle percentuali di up-time del sistema e dei singoli componenti anche il tempo necessario al ripristino del sistema stesso. In caso di disfunzioni o disservizi degli impianti e/o delle apparecchiature oggetto di controllo, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà avvisare formalmente e nel più breve tempo possibile il SOC Dialisi o suo delegato e il DEC.
13. Lo specifico SW di Servizio per l'estrapolazione dei dati inerenti la performance dei dispositivi.
14. L'aggiornamento HW e SW per eventuali successive modifiche normative.
15. Il Portale Tecnologico per espletamento delle necessarie indagini diagnostiche e relative riparazioni. I protocolli di manutenzione dovranno essere di ultima revisione (scaricabili dal portale tecnico) rigorosamente in lingua italiana. E' facoltà del Direttore SOC di Nefrologia e Dialisi e del DEC chiedere documentazione di verifica.
16. Le prestazioni del servizio di manutenzione " Full Risk", che dovranno avvenire con tempistiche non superiori a quelle di seguito indicate.

Componente	Tipo guasto	Tempo di intervento (*)	Tempo di Risoluzione (**)
Sistema di produzione dell'acqua per dialisi	Bloccante	4 ore solari	12 ore solari
	Non bloccante	24 ore solari	36 ore solari

NOTA:

(*) Tempo di intervento = tempo che intercorre dalla chiamata all'inizio dell'intervento tecnico, seguita da comunicazione scritta;

(**) Tempo di risoluzione = tempo che intercorre dalla chiamata alla risoluzione del guasto e corretto ripristino della funzionalità;



17. L'aggiudicatario dovrà allegare ai documenti i certificati di formazione del personale, rilasciati dal fabbricante sulle apparecchiature installate nei vari P.O. in versione originale (non saranno considerate autocertificazioni)
18. Il laboratorio utilizzato dall'aggiudicatario deve essere accreditato "ACCREDIA" e deve avere tutte le prestazioni offerte accreditate, si richiede di allegare referenze.
19. L'aggiudicatario nel primo anno dovrà rifare totalmente l'impianto di osmosi del Centro Dialisi di Domodossola comprese tutte le apparecchiature ed i collegamenti per dare l'opera funzionante, sarà da valutare l'impianto di distribuzione ad anello in acciaio se ricertificabile o da sostituire. La tipologia distributiva da proposte dovrà essere valutata in fase di sopralluogo.

Tutte le parti di ricambio e gli aggiornamenti tecnologici sul sistema restano di proprietà della ASL VCO, alla scadenza contrattuale.

Resta inteso che la presentazione dell'offerta per il Servizio Assistenza/Manutenzione pluriennale non vincola in nessun modo l'amministrazione appaltante, che potrà scegliere se procedere o no alla stipula del contratto di manutenzione e assistenza tecnica full-risk.

Inoltre la ditta concorrente dovrà comunicare:

- il contratto di manutenzione proposto comprensivo delle caratteristiche suindicate.
- il Piano di Manutenzione Preventiva previsto per gli elementi/apparecchiature del sistema e in relazione a quanto previsto, dal manuale d'uso e manutenzione del fabbricante;
- il Piano di Manutenzione Correttiva che dovrà prevedere un numero di interventi di ripristino illimitati;
- il nominativo dei tecnici abilitati ad intervenire sulle attrezzature allegando CV, qualifica e tipo di formazione ricevuta, allegando copia dei corsi di formazione sulle apparecchiature specifiche.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Direttore SOC di Nefrologia e Dialisi di riferimento la documentazione dettagliata comprovante l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva e/o correttiva (fogli di lavoro, bolle, ecc...);

L'aggiudicatario con periodicità almeno bimestrale dovrà far pervenire al DEC nominato dalla stazione appaltante la documentazione idonea allo scopo di valutare il servizio reso.

L'aggiudicatario dovrà nominare un referente per il servizio oggetto del presente capitolato specificando nome e cognome orario e modalità di reperibilità e specificando il sostituto in caso di assenza.

Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione e facoltà di questa azienda applicare le penalità oppure sospendere la quota di manutenzione dei canoni, fino ad avvenuta regolarizzazione degli interventi, come previsto al punto 19 del presente Capitolato.

ART. 6 – PENALITA'

ASL VCO si riserva di applicare penalità variabili a seconda della gravità delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle inadempienze, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del soggetto aggiudicatario derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'Azienda; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia fideiussoria definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ASL VCO provvederà, con comunicazione scritta a contestare le inadempienze di cui sopra. La Ditta aggiudicataria potrà presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, di cui sarà data notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. In ogni caso la Ditta aggiudicataria, oltre a corrispondere la penale, dovrà rendersi immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio, senza pretendere alcun corrispettivo.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslvcso.it - www.aslvcso.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che ASL VCO intenda eventualmente intraprendere.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'azienda intenda eventualmente intraprendere.

In particolare, l'ASL applicherà le seguenti penali:

- ~ € 100,00 per ogni ora di ritardo nel tipo di guasto bloccante;
- ~ € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del guasto bloccante;
- ~ € 50,00 per ogni mancata fornitura di formazione del personale impiegato nel servizio;
- ~ € 300,00 per ogni mancata comunicazione relativa al Referente e/o suo sostituto in caso di assenza;
- ~ € 200,00 per ogni mancata comunicazione relativa alle attività di cui al punto 6;
- ~ € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rifacimento dell'impianto di Domodossola;

In tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale pari a **1.000,00 Euro (mille Euro)** per ogni disservizio.

Le suddette penali potranno essere anche cumulative per ogni singola voce e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nel rispetto della legislazione sulla sicurezza, nonché terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'aggiudicatario, che dovrà rispondere in sede civile e penale restandone completamente sollevata l'amministrazione.

L'aggiudicatario sarà inoltre responsabile verso l'amministrazione per tutte le opere eseguite da ditte ad essa collegate a dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario resta inoltre responsabile di ogni danno ad attrezzature ed impianti, per quanto venga danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

L'aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

L'amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà inoltrato al DEC del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedono, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti, (nessuna esclusa). Nello specifico:

- a) tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- b) contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- c) tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc...);
- d) tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile garante della bontà dell'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicatario è tenuto a realizzare con proprio personale tutte le attività attinenti al servizio in oggetto di gara.

ART. 7 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto di sospendere e interrompere la somministrazione e/o l'erogazione dei servizi anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL contraente; fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslc.vco.it - www.aslc.vco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, ASL VCO si riserva di dar luogo alla “*risoluzione di diritto*” del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio legale dell’Appaltatore.

Tale comunicazione interromperà senza necessità di altre formalità, gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell’atto stesso.

In particolare si farà luogo alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- In caso di subappalto irregolare;
- In caso di fallimento, concordato preventivo ed amministrazione controllata della Ditta;
- Nel caso di inadempienze nell’esecuzione dei servizi che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;
- in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i.;
- in caso di mancato rispetto delle norme e disposizioni contenute nel “*Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali*” (DGR n. 1299 del 30 Gennaio 2014) e del “*Codice Etico*” dell’ASL VCO - pubblicati rispettivamente sul sito internet aziendale

ART. 9 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario:

- ✓ è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell’ASL VCO o di terzi, comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo carico l’onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici;
- ✓ dovrà segnalare immediatamente qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all’interno della ASL VCO, di cui sia a conoscenza;
- ✓ è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili e arredi nell’esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede la ASL VCO, addebitando all’aggiudicatario le relative spese sostenute.

Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell’espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti della ASL, invocando la responsabilità del committente, ASL VCO potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del soggetto aggiudicatario, per il recupero del danno risarcito.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, ASL VCO s’impegna a dare comunicazione al soggetto aggiudicatario dell’azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R.

Il soggetto aggiudicatario non può sospendere o ritardare, in nessun caso, lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la ASL VCO. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione del servizio per decisione unilaterale del soggetto aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Prestatore aggiudicatario, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’azienda a mezzo fax, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi, restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

L’Impresa aggiudicataria:

- è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cosa sia dell’ASL VCO sia a e/o di terzi, nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;



- è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto;
- sarà altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività di servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti dell'Azienda o utenti dell'Ospedale);
- è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti;
- ha l'obbligo di stipulare, prima dell'inizio del servizio (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata) idonea polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (polizza RCT) nei confronti dell'ASL VCO, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, oltre che di una polizza assicurativa per i dipendenti dell'appaltatore, ovvero dei sub affidatari soggetto ad INAIL (polizza RCO), di durata pari a quella dell'appalto, ovvero producendo, ad ogni scadenza, documentazione attestante i pagamenti dei premi per il rinnovo della copertura.

I massimali delle polizze di cui sopra non potranno essere inferiori all'importo complessivo biennale del presente appalto.

Nella polizza (o in apposita appendice, nel caso in cui essa sia già stata stipulata) dovrà essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Copia delle succitate polizze dovrà essere allegata al contratto.

L'Impresa è tenuta ad informare, formalmente e con tempestività ASL VCO di ogni danno, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso di esecuzione dell'appalto ed a tenere informata la stessa in caso di eventuali controversie insorte con terzi.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione dell'Azienda competenti in materia.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Impresa Aggiudicataria stessa.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidataria del servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASL VCO in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ASL VCO entro 7 gg dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, ivi compresi i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e di servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al Lotto oggetto del contratto della presente procedura di gara, fornito dalla ASL VCO.

L'accertamento da parte dell'ASL VCO del mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'affidataria del servizio prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASL VCO contraente e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verbania.



ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato entro il termine di 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e, comunque non prima del decorso del termine di 35 gg. dalla comunicazione ai contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Si applica la normativa in materia di sottoscrizione digitale.

ART. 13 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 gg. solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria fornitore con lettera raccomandata R.R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento uffici;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla documentazione di gara;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti dai quali consegue l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Ospedaliera. In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 14 – ADEGUAMENTO DEL PREZZO

I prezzi offerti in sede di gara dovranno restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

All'affidatario del servizio sarà riconosciuto, se richiesto dopo il primo anno di vigenza contrattuale, un adeguamento economico annuo pari al tasso di inflazione programmata.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da parte della ditta aggiudicataria nella misura del 10% dell'ammontare dell'importo aggiudicato, per ogni lotto, con le medesime modalità del deposito provvisorio ed avere medesima durata contrattuale. Tale cauzione potrà essere ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione regolarmente bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della ASL VCO.

La cauzione definitiva costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslc.vco.it www.aslc.vco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASL VCO che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario del servizio dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata al contraente entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, sempre che siano state definite tutte le procedure eventualmente connesse a contestazioni pregresse e liquidata ogni ragione contabile.

A tal fine l'appaltatore dovrà inoltrare domanda di svincolo, dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione all'appalto concluso.

ART. 16 – MODALITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'andamento del servizio attraverso suoi dipendenti, onde valutare la gestione della Ditta affidataria.

L'Azienda farà pervenire per iscritto alla ditta affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione la ditta affidataria sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.

Il personale preposto al controllo del servizio provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione formale.

ART. 17 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO ED AVVALIMENTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto senza espressa autorizzazione scritta dell'ASL VCO, pena la perdita della cauzione a titolo di penale e la possibilità per la stessa di risolvere il contratto "ipso facto", fatto salvo quanto previsto dall'art.48 comma 9 del D. Lgs 50/2016.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 e dalla Legge di conversione n. 55/2019, nonché dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ("Decreto semplificazioni bis"), dalla Legge n. 108/2021 e dalla Legge n. 238/2021.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art.3, comma 8, della L. 136/2010).

ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Eventuali modifiche dell'assetto societario (cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione) e/o della ragione sociale dell'affidatario del servizio dovranno essere comunicate per iscritto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, comunque, subordinata al consenso di ASL VCO, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nella esecuzione delle prestazioni in offerta e non alterino le garanzie previste per la stessa nel caso di eventuale inadempimento della ditta aggiudicataria.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 60 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslvcso.it www.aslvcso.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA EX ART. 13 – D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI)

ASL VCO, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), informa che i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese concorrenti (o Consorzi), di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, e con le modalità in esso previste (analogo impegno dovrà essere garantito da parte delle imprese – o dei Consorzi – concorrenti). Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore della s.c. Provveditorato della Fondazione, in qualità di responsabile del trattamento, per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. L’acquisizione dei dati richiesti all’impresa/e (o Consorzio) é indispensabile per partecipare alla presente procedura e per instaurare il successivo rapporto contrattuale tra la/e ditta/e (o Consorzio) aggiudicataria/e.

I dati della/e impresa/e (o Consorzio) partecipante/i verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per le operazioni necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente. Restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990.

ART. 20 – TUTELA DELLA SICUREZZA

ASL VCO eseguirà le verifiche di competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La Stazione Appaltante fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell’operatore economico ed eventuali subappaltatori:

- coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

ASL VCO promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), Allegato 4) alla documentazione di gara, riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto è convocato il primo tavolo di coordinamento e cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell’appalto, contenuti nel D.U.V.R.I., e per valutare gli aspetti della formazione/informazione ai lavoratori dell’impresa.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

ART. 21 – CUSTODIA DI BENI – PUBBLICA INCOLUMITA’

Durante l’espletamento del servizio viene affidata all’Appaltatore la custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile dei Beni oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza, degli utenti e degli addetti.

Pertanto la responsabilità relativa ai danni alle persone o cose derivanti dai beni dati in custodia durante l’espletamento del servizio è a carico dell’Appaltatore.

ART. 22 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti contrattuali.



Fermo restando tutto quanto già previsto nei documenti di gara, sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di seguito indicati:

- Tutte le prove ed i controlli che l'ASL VCO ordina di eseguire;
- I controlli e le prove che, a seguito d'inadempienza, vengono fatti svolgere direttamente dall'ASL;
- L'occorrenza manodopera, gli strumenti e apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire verifiche e prove strumentali in corso di gestione per le attività manutentive;
- Le spese contrattuali e le bollette connesse all'eventuale utilizzo di reti telefoniche o di "reti dedicate" per la gestione telematica dei dati;
- L'onere di mantenere la struttura organizzativa indicata nell'offerta.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la predisposizione, la compilazione, la conservazione e l'aggiornamento di tutta la documentazione tecnica e burocratica prevista dalle leggi vigenti e di pertinenza di tutte le apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore fatta esclusione di quelli di cui indicati nel capitolo "Oneri ed obblighi a carico della Stazione Appaltante".

L'Appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente aggiornato il proprio personale sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni ed all'esecuzione dei servizi ed opere oggetto del presente appalto e curare la preparazione del suddetto personale mediante corsi periodici di formazione.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

- Liberare ASL VCO ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- Attenersi alle norme che saranno emanate dall'ASL VCO nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati;
- Mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà da parte dell'Amministrazione contraente, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero ritenuti idonei;
- Utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza dello specifico Servizio; lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme anti infortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO.

ART. 23 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELL'APPALTO

L'Appaltatore nello svolgimento dell'appalto dovrà applicare il proprio Sistema di Qualità Aziendale specifico per l'Appalto in questione.

In particolare l'appaltatore dovrà mettere a punto specifici documenti volti a garantire il conseguimento della qualità dei servizi, definendo le modalità di svolgimento delle attività, i rispettivi obiettivi, le procedure operative, le istruzioni di lavoro, gli strumenti di registrazione dell'attività svolta, gli indicatori di qualità, i metodi ed i tempi (frequenze) di rilevazione ed elaborazione degli indicatori, le azioni preventive e correttive per la garanzia della qualità, i criteri di revisione dello stesso sistema di qualità ai fini del miglioramento e quant'altro dovesse ritenersi utile o necessario a garantire il miglior espletamento dei servizi.

ART. 24 - SERVIZI

Il servizio deve essere reso dall'Appaltatore tutti i giorni solari dell'anno con regime h24. Come da normativa vigente, gli interventi di natura tecnica dovranno essere effettuati da personale tecnico qualificato formato. L'Appaltatore deve disporre di idonei magazzini sul territorio nazionale al fine di acquisire in tempi brevi le parti di ricambio necessarie al ripristino tempestivo del sistema, e garantire sempre un adeguato, qualificato e comprovato impiego di risorse umane, tecnico-strumentali e logistiche per assicurare con continuità il servizio e le performance previste.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@asl.vco.it www.asl.vco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Contestualmente ad ogni intervento di controllo e manutenzione, sia ordinario che straordinario effettuato, a cura dell'esecutore tecnico, deve essere compilata una scheda dettagliata delle attività eseguite e del relativo esito, che comprende, oltre ai dati indicativi dell'intervento stesso (tipologia di manutenzione, eventuale ambito di competenza, data, operatore, firma, ecc.), la descrizione dei componenti sostituiti, delle singole

ART. 25 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- Mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso;
- Non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l'esecuzione del servizio integrato. Tutti i documenti connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque siano stati prodotti saranno di proprietà del Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
- ;antenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'ASL VCO o che derivasse dall'esecuzione di Servizi per l'Azienda.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di ASL VCO. L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l'ASL VCO, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente punto.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Aggiudicatario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'ASL sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi all'ASL nell'ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato.

ART. 27 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Mario Mattalia, Responsabile della S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale di ASL VCO.

Omegna, 02/05/2022